

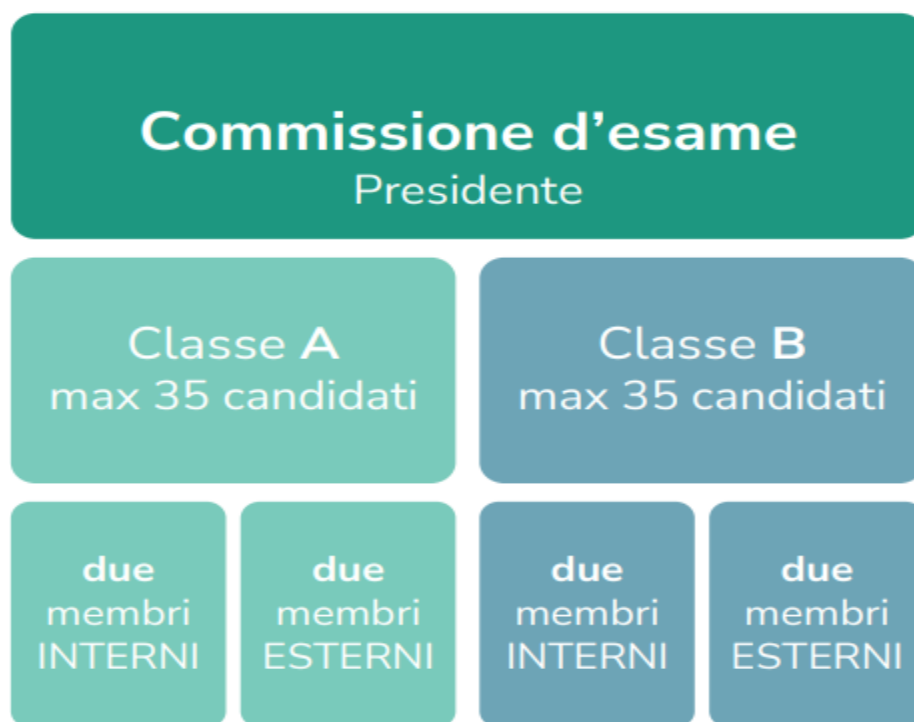
VADEMECUM Esami di Stato 2026

Dall'a.s. 2025/26, il MIM ha introdotto significativi cambiamenti all'Esame di Stato (ora denominato Esame di Maturità), conformemente a quanto stabilito precedentemente dal decreto legislativo 62/2017 con gli aggiornamenti introdotti con la Legge 150/2024 e 164/2025. I riferimenti normativi, i quadri di riferimento e le griglie di valutazione in uso nel nostro Istituto sono pubblicati e costantemente aggiornati nella sezione del sito WEB istituzionale "Didattica > Nuovo Esame di Stato" cui si rimanda per ogni approfondimento.

Riferimenti normativi

- D.Lgs. 62/2017
- D.M. 164/2022 con successiva Nota n° 23988 del 17/09/22 (Esami di Stato IP);
- Legge 150/24 – valutazione del comportamento
- Legge 164/2025 – Riforma Esami di Maturità e Integrativi
- D.M. n° 13/2026 – Discipline e colloquio;
- D.M. n° 2/2026: curriculum dello studente;
- D.M. n° 28/2026: individuazione delle aree disciplinari per la correzione delle prove scritte
- D.M. n° 90455/2026: formazione delle commissioni d'esame
- O.M. n° 54/2026: organizzazione e modalità di svolgimento dell'Esame di Maturità 2025.26
- Varie Circolari interne

Per l'Esame di Maturità sono previste due prove scritte a carattere nazionale, stabilite dal Ministero (con alcune specificità per l'indirizzo professionale) , oltre a una prova orale. Le commissioni saranno composte da commissari interni ed esterni, con la presidenza affidata a un presidente esterno.



D.Lgs. 62/2017, Art. 12, comma 1:

L' esame di maturità verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. L'esame di maturità assume altresì una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni

D.lgs. n. 62/2017, art. 12, co. 2 e 3

*In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di maturità tiene conto anche della **partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro**, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'Esame di Maturità tiene conto delle competenze maturate nell'ambito **dell'insegnamento trasversale di Ed. Civica**, rafforzandone l'importanza formativa.*

D.lgs. n. 62/2017, art. 16, co. 4

Riduzione da sei a **quattro** commissari con la necessità di garantire l'equilibrio tra le aree disciplinari VINCOLI: è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta Con **decreto del MIM (DM 13/2026)** sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, **le quattro discipline oggetto di colloquio** di cui al comma 9, nonché le **modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio medesimo**. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.

D.Lgs. 62/2017, art. 13, c.o. 2/d novellato dalla Legge 150/2024:

Nel caso di valutazione del comportamento **pari a sei decimi in sede di scrutinio finale** delle classi V, **il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame di maturità**. La definizione della tematica oggetto dell'elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l'assegnazione dell'elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell'area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali. **Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di maturità;**

Date di svolgimento dell'Esame di Maturità

- Riunione plenaria e operazioni preliminari: **Martedì 16 Giugno 2026, ore 8,30;**
- 1^a Prova scritta: **Giovedì 18 Giugno 2026, ore 8,30;**
- 2^a Prova scritta: **Venerdì 19 Giugno 2026, ore 8,30;**
- Pubblicazione degli esiti delle prove scritte (distintamente per ogni classe): **almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui**

Requisiti di ammissione all'Esame di Stato (Art. 3, comma 1, OM 54/2026)

I requisiti necessari all'ammissione all'esame di Stato, su cui si baserà la valutazione finale a cura del Consiglio di classe, sono i seguenti:

- **Voto in ciascuna delle singole discipline (o gruppo di discipline) valutate con l'attribuzione di un unico voto non inferiore a 6/10**, salvo quanto precisato dal D.Lgs. 62/2017: *"Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo".* In caso di parità nell'esito di una votazione prevale il voto del Presidente;
- **Voto di comportamento non inferiore a 6/10;**
- **Frequenza per almeno i 3/4 del monte ore annuale personalizzato**, salvo le deroghe previste dall'art. 14, comma 7 del DPR 122/09;
- **Partecipazione alle prove INVALSI 2026** (sia per candidati interni che esterni).
- (*) **Svolgimento dei percorsi FSL** secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio del II biennio e nel V anno nelle previsioni di cui all'art. 13, comma 2/c del D.Lgs. 62/2017.

(*) La durata minima del percorso dovrà essere:

- non inferiore a 210 ore nel triennio terminale degli istituti professionali
- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno degli istituti tecnici
- non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei

L'esame è validamente sostenuto solo se il candidato ha svolto tutte le prove, colloquio incluso

Lo svolgimento delle **prove INVALSI** è requisito di ammissione all'esame, sebbene i risultati delle prove standardizzate non influiranno sugli esiti dell'Esame stesso. Lo **svolgimento dei percorsi FSL** costituiscono requisito di ammissione all'esame di maturità ed elemento previsto nello svolgimento del colloquio. Tali percorsi concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento e contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

Sistema dei crediti e votazione finale

Durante lo scrutinio finale, il consiglio di classe attribuirà il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno (Tab. "A" D.Lgs. 62/2017). La valutazione del comportamento contribuirà alla determinazione del credito scolastico. Il voto finale dell'Esame di Maturità sarà espresso in centesimi, così suddiviso:

- massimo **40 punti** per il **credito scolastico**
- massimo **20 punti** per il **primo scritto**
- massimo **20 punti** per il **secondo scritto**
- massimo **20 punti** per il **colloquio**

Il credito scolastico (Art. 11 della O.M. 54/2026 con gli aggiornamenti di cui alla Legge 150/2024 - Delibera Collegio Docenti dell'11 Marzo 2025)

Il credito scolastico è un punteggio attribuito dal Consiglio di Classe ad ogni studente delle classi terze, quarte e quinte, in base alla media (M) dei voti conseguiti nello scrutinio finale in relazione ad apposite tabelle ministeriali (Allegato A del D.Lgs. 62/2017). Per il credito scolastico sono a disposizione 40 punti complessivi nell'arco di un triennio. L'attribuzione del punteggio di credito all'interno della relativa banda di oscillazione avviene in ragione della media dei voti (M) in relazione ai seguenti criteri (validi per tutte le classi del triennio):

A) Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore ai nove decimi;

B) In caso di voto di comportamento inferiore ai nove decimi (6, 7 o 8) verrà assegnato il credito scolastico corrispondente al valore più basso della rispettiva fascia di attribuzione spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale;

Media dei voti	Fasce di credito		
	III ANNO	IV ANNO	V ANNO
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Le prove d'esame (l'Invio dei plichi delle prove scritte avviene per via telematica)

La **prima prova scritta verifica** la padronanza della lingua italiana nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Questa prova si terrà **Giovedì 18 giugno 2026** alle 8:30 e avrà una durata massima di sei ore, con modalità identiche in tutti gli istituti. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali (a scelta del candidato) che coprono, complessivamente, i seguenti ambiti: artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico e sociale. **Per la trattazione di tali ambiti saranno fornite agli studenti sette tracce: due per la tipologia A, tre per la tipologia B (di cui una riguarderà l'ambito storico) e due per la tipologia C.** Gli studenti potranno selezionare la traccia ritenuta più adatta alla propria preparazione e ai propri interessi. **I riferimenti per tale prova, sono contenuti nei QdR (Quadri di Riferimento) n° 1095 del 21/11/2019 insieme alla relativa griglia di valutazione, con aspetti specifici per le tre tipologie di prova (Tip. A, B, C) in uso al M. Curie.**

La **seconda prova scritta**, **prevista per Venerdì 19 giugno 2025**, avrà per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. Con apposito decreto (D.M. 13 del 29/01/2026) sono state individuate le discipline oggetto della seconda prova scritta (fatta eccezione per gli istituti professionali del vigente ordinamento). **I riferimenti per tali prove, distinti per i vari indirizzi presenti nel nostro Istituto, sono contenuti nei QdR (Quadri di Riferimento) n° 769 del 26/11/18 e relativi allegati, con indicazioni specifiche per le griglie di valutazione ministeriali con le relative proposte di griglie in uso al M. Curie.**

Seconda prova scritta per l'Indirizzo Professionale. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, la II prova non verte su discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati, attraverso una struttura interdisciplinare. Pertanto, per tali indirizzi la seconda prova d'esame è un'unica prova integrata, **la cui parte ministeriale contiene la "cornice nazionale generale di riferimento"** (D.M. n. 164 del 15/06/22 per i nuovi QdR delle II prove, cui è seguita la Nota MIM n. 23988 del 19/09/2022).

SPECIFICHE INDICAZIONI:

- La **seconda prova scritta sarà unica e predisposta dalla Commissione**, sulla base delle indicazioni fornite dal MI (nuclei tematici e tipologia - QdR). I QdR prevedono che la **Commissione "declini le indicazioni ministeriali in relazione allo specifico percorso formativo attivato dall'istituzione scolastica, con riguardo al codice ATECO di riferimento"**, avendo a riferimento la **griglia di valutazione allegata al D.M. 164 del 15/06/2022** in coerenza con le specificità del PTOF e tenendo conto della dotazione tecnologica e laboratoriale d'istituto.
- La **parte Ministeriale** della prova (definita "**cornice nazionale di riferimento**") conterrà (Art. 20, O.M. 67/25, comma 3):
 - **una tipologia della prova tra quelle previste nel QdR di riferimento (D.M. 164/2022);**
 - **il/i nucleo/i tematico/i fondamentale/i d'indirizzo, scelto/i tra quelli presenti nel suddetto QdR.** I nuclei assumono un esplicito valore formativo rispetto alle competenze di cui costituiscono i supporti e sono costituiti da tematiche che ricorrono nello sviluppo di uno o più insegnamenti.

Tale predisposizione a cura della Commissione dovrà avvenire secondo le seguenti modalità (Art. 20, O.M. 54/2026):

- La trasmissione della parte ministeriale della prova avviene tramite PLICO TELEMATICO il GIORNO PRECEDENTE quello di svolgimento della I prova (la chiave per l'apertura del plico viene fornita alle ore 8.30). Successivamente le commissioni elaborano, entro GIOVEDÌ 18 giugno (entro il 1° luglio per l'eventuale sessione suppletiva) tre proposte di traccia. Tra esse verrà sorteggiata il giorno dello svolgimento della II prova scritta (19/06/2026) **la traccia** che verrà somministrata ai candidati.

- **Se nell'istituzione scolastica sono presenti più classi V che, nell'ambito dello stesso indirizzo, seguono lo stesso percorso e hanno perciò il medesimo quadro orario ("classi parallele" come nel nostro Istituto), i docenti titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della prova di tutte le commissioni/classi coinvolte elaborano collegialmente le proposte di traccia per tali classi quinte, sulla base della parte ministeriale della prova, tenendo conto anche delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte. In questo caso, poiché la traccia della prova è comune a più classi, è necessario utilizzare, per la valutazione della stessa, il medesimo strumento di valutazione, elaborato collegialmente da tutti i docenti coinvolti nella stesura della traccia in un'apposita riunione, da svolgersi prima dell'inizio delle operazioni di correzione della prova. In fase di stesura delle proposte di traccia di tale prova, si procede inoltre a definire la durata della prova, nei limiti e con le modalità previste dai QdR.**

Calendario per eventuali prove suppletive (Art. 17 e art. 26 della O.M. 54/2026)

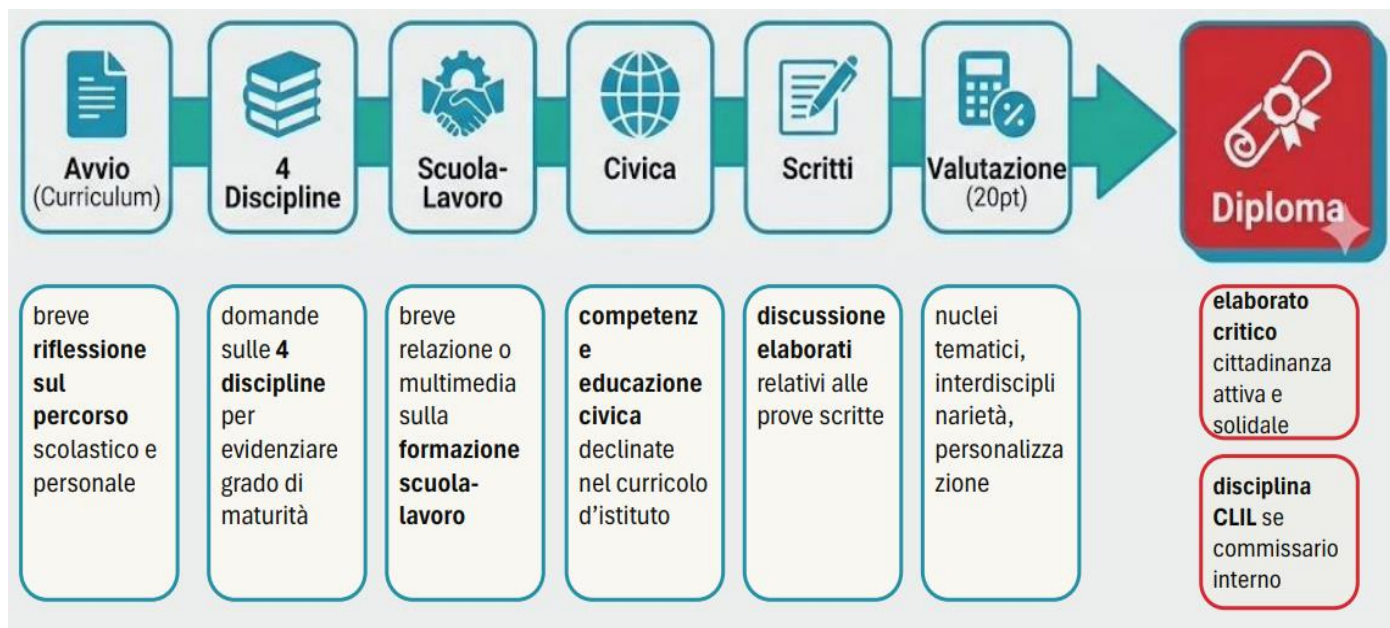
- 1^ Prova scritta suppletiva: mercoledì 1 Luglio 2026, ore 8:30;
- 2^ Prova scritta suppletiva: giovedì 2 Luglio 2026, ore 8:30;
- L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni/classi che li abbiano interrotti perché impegnate nelle suddette prove, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive

N.B. La commissione/classe è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare. La commissione/classe dispone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna prova scritta, per un totale di quaranta punti. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati (ivi compresi i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato), tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. Ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 62 del 2017, **le commissioni possono procedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari, ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 2026, n. 28.**

Le griglie di valutazione della I e II prova costituiranno la base per le valutazioni delle varie prove di simulazione e sono rese disponibili per i docenti (ed eventualmente per le commissioni d'esame) nell'area prevista nel sito WEB istituzionale ed allegate ai documenti del 15 maggio (*Didattica > Nuovo Esame di Stato*).

SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO - (Art.17,c.9 D.Lgs. 62/2017 e Art. 22 dell'O.M. 54/2026)

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). **A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel curriculum dello studente (DM n. 2/2026).**



Esso si svolge sulle quattro discipline individuate dal Ministero con apposito decreto al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina. Il colloquio mira a verificare l'apprendimento in ciascuna disciplina, utilizzando le stesse per far emergere la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentarle in modo critico e personale, nonché evidenziare il **grado di autonomia, responsabilità e maturità raggiunto**. Tiene conto dell'impegno dimostrato in ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità evidenziato in azioni particolarmente meritevoli - documentate nel Curriculum della studentessa e dello studente - in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 D.lgs. 62/2017 con le indicazioni annuali fornite nella O.M.

MODALITA' di SVOLGIMENTO del COLLOQUIO (Art. 22 della O.M. 54/2026 e D.M. 13/2026)

Il colloquio HA INIZIO con una breve riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale, anche alla luce delle informazioni contenute nel Curriculum della studentessa e dello studente (*con particolare riferimento per la parte III del curriculum*). Non sono previsti "materiali di partenza" scelti dalla commissione. Esso PROSEGUE con la proposta di domande e approfondimenti specifici a cura della Commissione sulle **quattro discipline** (individuate nelle tabelle allegate al D.M. 13/2026) per verificare l'acquisizione di metodi e di contenuti e la capacità del candidato di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite per argomentare in maniera critica e personale. Se il candidato collega l'argomento ad una disciplina ulteriore non prevista, la Commissione valorizza tale elemento ma non prosegue l'interrogazione sulla disciplina stessa. La commissione d'esame valuta altresì le competenze mature nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, (Legge 92/2019 e LL.GG. 183/2024), come definite nel curriculum d'istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di formazione scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Infine, al termine del colloquio, viene effettuata una breve discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, valorizzandone soprattutto i nuclei tematici fondamentali e la dimensione pluridisciplinare e interdisciplinare (colloquio svolto in modo "fluida", articolato, con collegamenti/raccordi nelle quattro discipline e non sviluppato come "sommatoria di quattro interrogazioni...). Nella conduzione del colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe.

La commissione/classe può inoltre accertare le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di commissario interno. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del d.lgs.62/2017.

- Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 62/2017, nel caso in cui il candidato interno abbia riportato, in sede di scrutinio finale, **una valutazione del comportamento pari a sei decimi, il colloquio ha altresì a oggetto la trattazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, assegnato dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale.** L'assegnazione dell'elaborato e altre indicazioni utili (come tempi e modalità di consegna) sono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell'area riservata del R.E..
- **La commissione dispone di venti punti per la valutazione del colloquio (Griglia di valutazione nazionale predisposta dal MIM).** La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall'intera commissione, compreso il presidente.
- **Il Punteggio Integrativo (BONUS - D.Lgs. 62/2017, art. 18).** La Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio **fino ad un massimo di 3 punti** ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno **novanta** punti tra credito scolastico e prove d'esame.

DOCUMENTO del 15 Maggio (Tutti gli indirizzi) – O.M. 54/2026, Art. 10

“Entro il 15 maggio 2026, il consiglio di classe elabora un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l'insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove di simulazione effettuate per la preparazione all'Esame di Maturità, ai percorsi FSL e alle attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito dell'Educazione Civica e nell'orientamento ai sensi del D.M. 328/22 e DM 231/2024. La commissione si atterrà ai contenuti del documento nell'espletamento del colloquio”.

Il Curriculum dello studente e la piattaforma UNICA (Linee Guida di cui al D.M. 328/22 e D.M. 2 del 09/01/2026)

*Il DM 2 del 09/01/2026, aggiorna il modello del **Curriculum della studentessa e dello studente** allegato al diploma di maturità, introducendo a partire dal corrente a.s. una **nuova sezione dedicata ai risultati delle prove INVALSI** e collocando il Curriculum all'interno del servizio digitale E-Portfolio della Piattaforma Unica. Il Curriculum così formato è reso disponibile alle commissioni dell'esame di maturità 2026 già prima del colloquio, per consentire una effettiva valorizzazione del percorso complessivo dello studente (D.lgs. n. 62/2017, art. 17, co. 9: "Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni **contenute nel curriculum dello studente** di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. A tale proposito il recente D.M. n. 13/2026, art. 2, co. 2 prevede: "Il colloquio ha inizio con una breve riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale, **anche alla luce delle informazioni contenute nel Curriculum della studentessa e dello studente**".*

Il Curriculum dello studente è un documento rappresentativo dell'intero profilo dello studente che riporta al suo interno le informazioni sul percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni. Il curriculum dello studente, messo a disposizione degli studenti nell'ambito della sezione "Documenti" all'interno del servizio digitale E-portfolio, è strutturato in 4 parti alimentate in modo progressivo:

1. **ISTRUZIONE E FORMAZIONE** (sezione gestita dalla scuola): contiene i dati relativi al percorso scolastico, al titolo di studio ed eventuali altri titoli posseduti;
2. **CERTIFICAZIONI** (sezione compilata dalla scuola con integrazioni dello studente durante l'a.s.): raccoglie le certificazioni ufficiali rilasciate da enti riconosciuti come quelle linguistiche, (es. Cambridge, informatiche (es. ECDL) o professionali;
3. **ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE** (sezione curata direttamente dallo studente durante l'a.s.): è la sezione più dinamica dove le studentesse e gli studenti possono inserire esperienze significative acquisite al di fuori della scuola in ambito professionale, sportivo, musicale, artistico, culturale, di cittadinanza attiva e di volontariato.
4. **PROVE NAZIONALI**: livello di apprendimento conseguito con le Prove INVALSI (classi V). Tale sezione è inserita a cura di INVALSI attraverso il SIDI al termine dell'Esame di Maturità

INDICAZIONI PER I CANDIDATI ALL'ESAME

All'interno dell'E-Portfolio, i candidati all'esame di Stato possono visualizzare nella sezione "Percorso di studi" e "Sviluppo delle competenze" le informazioni che andranno a confluire rispettivamente nella prima (Istruzione e formazione) e seconda parte (certificazioni) del Curriculum. Le eventuali informazioni sulle attività svolte in ambito extrascolastico vanno a confluire nella parte terza del Curriculum (attività extrascolastiche). ***Si suggerisce di mettere in evidenza le esperienze più significative, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate nello svolgimento del colloquio. L'aggiornamento nell'E-Portfolio delle informazioni che confluiscono nel Curriculum è possibile fino al consolidamento pre-esame da parte della segreteria. A seguito di tale consolidamento, il Curriculum verrà messo direttamente a disposizione delle commissioni d'esame tramite l'applicativo "Commissione Web". N.B. Il "Capolavoro dello studente" non è elemento sottoposto alla valutazione del candidato nell'ambito del colloquio***



Parte I

Istruzione e Formazione

Percorso di studi, credito scolastico, titolo di studio, altro



Parte II

Certificazioni

Linguistiche (QCER) e informatiche



Parte III

Attività Extrascolastiche

Volontariato, sport, attività culturali, artistiche, musicali, professionali



Parte IV

Prove Nazionali

Livelli di apprendimento **INVALSI**

NOVITÀ

Cronologia di compilazione

Durante il percorso:

- le **segreterie scolastiche** accedono alla sezione dedicata nel sistema informativo (SIDI), vedono i dati precaricati e li completano (Parte I);
- studenti e studentesse usano la Piattaforma **Unica** per lavorare sul proprio **E-Portfolio**, inserendo: **certificazioni** conseguite (Parte II) e **attività extrascolastiche** svolte (Parte III);
- i **docenti** e i **tutor** possono visualizzare un'anteprima del Curriculum per gli studenti che seguono, così da supportarli anche nell'orientamento.

Prima dell'esame di Stato:

- la segreteria didattica effettua il **consolidamento pre-esame**, aggiungendo: il **credito scolastico** maturato e i dati ufficiali sul percorso;
- a questo punto gli studenti possono **scaricare una versione provvisoria** del Curriculum, con i crediti degli ultimi tre anni.

Durante la maturità:

- il Curriculum, nella versione consolidata prima dell'esame, viene messo a disposizione delle commissioni tramite l'applicativo "**Commissione WEB**";
- in particolare, durante il **colloquio orale**, la commissione tiene conto delle informazioni presenti nel documento per avere una visione più ampia del **profilo formativo complessivo** del candidato.

Dopo l'esame:

- la scuola procede al **consolidamento definitivo post-esame**, collegando il Curriculum al **diploma** tramite un numero identificativo univoco;
- Invalsi inserisce i dati relativi alla **Parte IV – Prove nazionali**;
- nella sezione "Documenti" dell'**E-Portfolio** su Unica, studenti e studentesse trovano: il Curriculum **definitivo** e il **Supplemento Europass al Certificato**.

ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITA' (ex Legge 104/92 - Art. 24, O.M. 54/2026)

Il consiglio di classe in sede di scrutinio finale, con riferimento al relativo PEI:

- **Delibera l'ammissione o meno dello studente** all'Esame di Stato;
- **In tutti i casi di ammissione all'Esame di Stato, stabilisce la tipologia delle prove d'esame**, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto nel PEI.

Sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, la Commissione d'esame predispone una o più prove **individualizzate** in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste.

La prova d'esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente. Per **PROVE EQUIPOLLENTI** (ai sensi del D.I. 182/2020 che ha abrogato l'O.M. 90/01) si intendono prove strutturate sulla base di:

- **mezzi diversi** (es. Uso del PC e/o dettatura del docente ...);
- **modalità diverse** (es. traduzione della/e prova/e in quesiti a risposta chiusa oppure in una serie di domande-guida tali da rendere più strutturata la prova; prova/e in BRAILLE trasmessa dal MIM su richiesta ...);
- **contenuti diversi** ma ritenuti dalla commissione d'esame tali da verificare comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti ai fini dell'ottenimento del diploma;
- **colloquio** impostato prevalentemente sulle prove scritte, test, uso di tecnologie/mezzi tecnici diversi, prevalente uso di un linguaggio gestuale o di metodologie di comunicazione adeguate ...);

E' possibile, in caso di svolgimento di prove equipollenti potenzialmente in grado di recare disturbo agli altri candidati, prevedere una postazione fuori dall'aula/spazio previsto per tutti gli altri allievi. In tal caso la Commissione deve predisporre la vigilanza necessaria.

Per la predisposizione, la correzione e lo svolgimento della prova d'esame, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti/educatori che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base della richiesta del consiglio di classe

Le prove d'esame per allievi interessati da disabilità potranno essere svolte con adeguati ausili alla comunicazione e sulla base di prove in formato speciale che verranno richieste dalla scuola tramite apposita funzione sulla piattaforma SIDI in relazione alle richieste dei consigli di classe. La raccolta di tali informazioni sarà compiuta in tempi utili dall'ufficio di vicepresidenza. **Gli ausili, i supporti e le prove in formato speciale potranno essere richiesti solo se appartenenti alla prassi didattica operata per l'allievo durante l'anno scolastico.**

Sulla base delle indicazioni e proposte formulate dal consiglio di classe nell'apposita relazione di presentazione dell'allievo allegata al documento del 15 maggio, la Commissione d'esame può assegnare un tempo differente per l'effettuazione delle prove d'esame da parte del candidato interessato da disabilità e/o adattare inoltre la griglia di valutazione della prova orale allegata alla O.M. 54/2026 e le griglie di valutazione previste per le prove scritte

Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe, **prove d'esame NON EQUIPOLLENTI (oppure che NON partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove)**, è rilasciato l'attestato di credito formativo (di cui all'articolo 20, c.5 del D.lgs 62/2017).

TALE ATTESTATO (*reso disponibile nella apposita sezione del sito WEB relativa agli Esami di Stato*) deve recare gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel percorso di studi. Il punteggio complessivo delle prove d'esame sarà determinato in modo proporzionale all'effettivo svolgimento di una o più delle stesse. Il riferimento all'effettuazione della prova d'esame non equipollente è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

ESAME DEI CANDIDATI CON DSA - Art. 25, O.M. 54/2026

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 170/2010, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ⁷ sulla base del piano didattico personalizzato (PDP) e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame.

Nello svolgimento delle prove d'esame, sulla base delle indicazioni fornite dal consiglio di classe i candidati con DSA:

- **possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP**
- **possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte.**
- **Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione della prova scritta e la griglia di valutazione della prova orale.**

Le prove d'esame per allievi interessati da DSA potranno essere svolte con adeguati ausili alla comunicazione e sulla base di prove in formato speciale che verranno richieste dalla scuola tramite apposita funzione sulla piattaforma SIDI in relazione alle richieste dei consigli di classe. La raccolta di tali informazioni sarà compiuta in tempi utili dall'ufficio di vicepresidenza. **Gli ausili, i supporti e le prove in formato speciale potranno essere richiesti solo se appartenenti alla prassi didattica operata per l'allievo durante l'anno scolastico.**

ESAME DEI CANDIDATI CON "ALTRI BES" - Art. 25, O.M. 54/2026

Per le situazioni di studenti con BES, formalmente individuati dal consiglio di classe, quest'ultimo trasmette alla commissione/classe l'eventuale PDP e – se ritenuto necessario – apposita relazione di presentazione dell'alunno. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame **ed è quindi esclusa la possibilità di un maggior tempo per l'esecuzione delle prove**, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d'anno o che comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.